



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile
-Procedure Concorsuali-

Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati

Dott. Barbara Vacca Presidente rel.

Dott. Emanuele Picci Giudice

Dott. Maria Cecilia Branca Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della **LIQUIDAZIONE CONTROLLATA** dei coniugi sovraindebitati **MOSCATELLI LORENZO** n. Rocca San Casciano (FC) il 10/04/1939 (c.f. MSCLNZ39D10H437C) e **BERNABEI BEATRICE** n. Dovadola (FC) il 31/07/1946 (c.f. BRNBRC46L71D357C) entrambi residenti a Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) in Via Palazzina n. 22, nel procedimento **R.G. n. 112/2023**

Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 20/11/2023 da

MOSCATELLI LORENZO (c.f. MSCLNZ39D10H437C) e **BERNABEI BEATRICE** (c.f. BRNBRC46L71D357C), rappresentati e difesi dall'avv. Flavio **VITALI** (c.f. VTLFLV62E28H294K) e domiciliati presso il suo studio legale sito a Cesena, via Marchesi Romagnoli n. 7, ed assistiti dall'OCC in persona del Gestore nominato dott.ssa Caterina **VALDUCCI**



- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria sede / residenza nel circondario di questo Tribunale;
- ritenuta altresì l'ammissibilità del ricorso congiunto, ai sensi dell'art. 66 CCII, da parte di membri della stessa famiglia, qualora siano conviventi o il sovraindebitamento abbia origine comune, ferma la distinzione delle masse. A tal riguardo, si osserva che tale articolo relativo alle procedure familiari è collocato tra le disposizioni generali relative alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, in cui è inserito anche l'art. 65 che richiama, tra le disposizioni applicabili alle soluzioni alla crisi a disposizione dei debitori di cui all'art. 2, co. 1 lett. c), sia quelle del presente capo (Capo II del titolo IV) sia quelle del titolo V, capo IX (liquidazione controllata). Resta ovviamente ferma, nell'ambito dell'unitaria procedura, la distinzione delle masse attive e passive di ciascun debitore. Nel caso in esame i due ricorrenti sono coniugi conviventi con indebitamento è comune;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 271, co. 5, CCII, con specifico riguardo alle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, all'indicazione dei beni in proprietà e all'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e cause di prelazione), nonché la relazione redatta dall'OCC ex art. 269, comma 2, CCII contenente valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dai debitori a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
- considerato che i ricorrenti sono soggetti alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII trattandosi di persone fisiche attualmente in pensione, già titolari di impresa agricola familiare, l'AZIENDA AGRICOLA BELLAVISTA DI MOSCATELLI LORENZO, cancellata dal registro imprese il 16/06/2023;



- rilevato che i ricorrenti si trovano in situazione di evidente sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso l'esposizione debitoria complessiva del nucleo familiare ammonta a € 3.482.794,88, di cui € 2.583.413,08 riferibile al Moscatelli e € 899.381,81 alla Bernabei come di seguito riassunto per tipologie di debiti:

Crediti Privilegiati ipotecari	Totale Euro 1.474.458,15
Crediti Privilegiati non ipotecari	Totale Euro 139.030,43
Crediti da Fideiussioni - Chirografari	Totale Euro 956.415,95
Crediti Chirografari	Totale Euro 912.890,35
Totale Passivo	Totale Euro 3.482.794,88

- rilevato che a fronte di tale rilevante esposizione debitoria, i ricorrenti sono comproprietari di diversi immobili siti a Castrocaro Terme (fabbricati e terreni censiti al foglio 21, p.lle 633, sub. 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 meglio descritti in ricorso) tutti ipotecati e soggetti a pignoramento immobiliare (ad eccezione di un terreno di scarso valore, con valore di ca. € 5.000), in seno alla procedura esecutiva RGE 134/2019 per i quali l'esperto stimatore ha assegnato un valore complessivo di € 1.039.000,00 con suddivisione in tre lotti, uno dei quali costituito dalla casa familiare abitata dai ricorrenti, altro occupato a titolo di comodato dalla figlia Daniela con la propria famiglia ed il terzo oggetto di contratto di affitto di fondo rustico, stipulato nel 2019 ad un canone annuo di € 2.400, oltre all'incentivo GSE per l'impianto fotovoltaico ivi esistenti pari a ca. € 420 ogni bimestre; non sono titolari di beni mobili registrati ma hanno partecipazioni nella San Domenico S.r.l. (quota del 5% in capo al Moscatelli e dell'85% in capo alla Bernabei) e nella Società agricola DGN S.r.l. (quota del 5% i capo al Moscatelli); i ricorrenti percepiscono infine il reddito da pensione pari a ca. € 770 mensili quanto al Moscatelli e € 926 quanto alla Bernabei, gravato da cessione volontaria del quinto per € 156 mensili in favore di Santander Consumer Bank;
- ritenuto che in tali condizioni sia evidente che i ricorrenti non siano in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;



- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l’apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento dei debitori, salvi i limiti previsti dall’art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assume la proposta ed il piano liquidatorio eventualmente formulato dai ricorrenti, spettando al nominando liquidatore la verifica dell’attivo e l’adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, così come l’avvio di eventuali azioni recuperatorie o volte a far dichiarare l’inefficacia di atti dispositivi, mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
- dato atto che nel caso in esame, tenuto conto del reddito attuale percepito dai debitori, pari complessivamente a ca. € 1.700 (tenuto conto che per effetto dell’apertura della procedura verrà a cessare la trattenuta sulla pensione derivanti dalla cessione del quinto, stante la non opponibilità alla procedura, la cui apertura determina un effetto di spossessamento dei beni del debitore ed apre il concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall’art. 270), delle spese necessarie per il loro ordinario sostentamento e del fatto che dovranno rilasciare la propria abitazione in seguito alla vendita, va agli stessi lasciato l’intero importo delle pensioni percepite;
- ritenuto che ogni valutazione in merito all’esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall’apertura, previa verifica della sussistenza delle condizioni di “meritevolezza” prevista e dall’assenza delle condizioni ostative;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che la stessa potrà essere chiusa solo una volta terminata la fase liquidatoria e dopo il compimento del riparto finale, nonché nei casi espressamente previsti dall’art. 233 CCII, letto in combinato disposto con quanto previsto dall’art. 276 CCII;
- ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dall’art. 6 CCII, il compenso per le prestazioni rese dal Gestore dell’OCC, purché determinato entro la misura di legge, costituisce spesa prededucibile mentre il compenso spettante al legale dei debitori per l’assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededucazione, non essendo tale voce prevista dall’art. 6 CCII e



non risultano peraltro necessaria l'assistenza tecnica per presentare la domanda, con la conseguenza che il credito professionale del legale dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammesso in base ai criteri di legge;

- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, tra i quali rientra anche la mancata iscrizione del Gestore nell'Albo nazionale dei Gestori della crisi ai sensi dell'art. 356 CCII, circostanza non ricorrente nel caso in esame essendo il Gestore iscritto all'Albo nazionale;
- visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII

P.Q.M.

DICHIARA APERTA

LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

di **MOSCATELLI LORENZO** n. Rocca San Casciano (FC) il 10/04/1939 (c.f. MSCLNZ39D10H437C)

e **BERNABEI BEATRICE** n. Dovadola (FC) il 31/07/1946 (c.f. BRNBRC46L71D357C)
coniugi entrambi residenti a Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) in Via Palazzina n. 22

NOMINA

Giudice Delegato la dott. **BARBARA VACCA**

Liquidatore il Gestore già incaricato dall'OCC dott.ssa **CATERINA VALDUCCI**, con studio in Forlì, C.so Diaz n. 64, iscritta all'Albo nazionale dei Gestori della crisi;

ORDINA

ai debitori di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione,



di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore, autorizzando la permanenza dei debitori nella casa familiare fino alla sua aggiudicazione;

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che i debitori possano trattenere per le necessità familiari l'intero importo delle pensioni come attualmente percepite, riservando al GD ogni valutazione sulla modifica ove dovessero mutare le condizioni reddituali della famiglia di cui i debitori e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al



Giudice;

AVVERTE

i debitori che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

AUTORIZZA

Il Liquidatore, con le modalità di cui all'art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp.att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell' anagrafe tributaria e dell' archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali
- b) ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro
- c) accedere al pubblico registro automobilistico
- d) acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;



- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII e a quanto evidenziato con la presente sentenza in merito al compenso del legale del debitore;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;



che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà dei debitori e sui beni mobili registrati.

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita , come prescritto dall'art. 271, co. e lett. f) CCII, nel sito internet del Tribunale di Forlì e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Così deciso in Forlì nella camera di consiglio tenutasi in data 23/11/2023

Il Presidente rel. ed estensore

dott. ssa Barbara Vacca

